

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO — ARTIGIANATO
— COMMERCIO CON L'ESTERO

15.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1973

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BIAGIONI

INDI

DEL PRESIDENTE MISASI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Proroga della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (1140)	117
PRESIDENTE	117, 119, 120, 121
ALESI	119, 120
ALIVERTI, <i>Relatore</i>	117, 119
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	120
MILANI	119
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Riduzione degli staziamanti assegnati in favore dell'Euratom per il 1972 e assegnazione al CNEN di un corrispondente importo (1657)	121
PRESIDENTE	121, 122
ERMINCRO, <i>Relatore</i>	121
MASCHIELLA	121
SERVADEI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	122
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	122

La seduta comincia alle 9,40.

CAROLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Proroga della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (1140).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 26 ottobre 1972 sul quale hanno espresso parere la V Commissione permanente e la VI Commissione permanente della Camera dei deputati.

L'onorevole Aliverti ha facoltà di svolgere la relazione.

ALIVERTI, *Relatore*. Sono noti i precedenti che riguardano la discussione del disegno di legge n. 1140; esso è stato esaminato dal Comitato ristretto che la Commissione ha nominato per tutti i provvedimenti riguardanti il credito al commercio e in tale

sede si è deciso di procedere alla sua discussione lasciando però in vita solo la norma che prevede la sua proroga, abrogando quindi quella che prevede il suo rifinanziamento. Mi limiterò pertanto a richiamare succintamente l'attenzione dei colleghi della Commissione sulla problematica generale del credito commerciale.

Il sistema del credito a medio termine è da tempo divenuto un tipico strumento di politica economica per il conseguimento di talune finalità fondamentali dei programmi quinquennali per lo sviluppo economico del paese. La legge 16 settembre 1960, n. 1016, modificata ed integrata dalla legge 12 marzo 1968, n. 315, ha istituito il finanziamento a medio termine al commercio in via agevolata, estendendo nei confronti delle categorie mercantili, sia pure entro limiti diversi, le provvidenze e le agevolazioni in materia di credito di cui già usufruivano altre categorie economiche. Essa è stata predisposta ed emanata per soddisfare specifiche finalità, che possono compendiarsi nella importanza che ha per il paese l'adeguamento alle necessità tecniche di una moderna economia di mercato del settore commerciale, nel cui ambito in questi ultimi anni si sono manifestate esigenze nuove soprattutto in relazione alla esigenza di una razionale ristrutturazione di tutto l'apparato distributivo.

L'esperienza maturata nel corso dell'applicazione di tale legge ha però dimostrato che occorre una normativa più idonea — sia per quanto concerne i programmi di investimento finanziabili, sia per quanto riguarda la procedura per le concessioni del credito agevolato — che tenga conto anche dei fatti nuovi, quale, ad esempio, la legge sulla disciplina del commercio.

Alcuni dati statistici sull'applicazione delle leggi del 1960 e del 1968 possono meglio illustrare i limitati effetti che la normativa ha potuto esplicare nel settore commerciale. Dal 1961 alla fine del 1972 — cioè in dodici anni — sono state perfezionate circa 13 mila operazioni creditizie, che hanno comportato una somma di finanziamenti che supera appena i 140 miliardi di lire. Pur con i progressi registrati negli ultimi anni, se si rammenta che le aziende operanti nel settore commerciale superano il milione, risulta evidente l'insufficiente funzionamento delle leggi vigenti. Se si considera, poi, la distribuzione territoriale delle operazioni perfezionate e relativi importi di finanziamento, appare evidente la scarsa operatività della normativa attuale, soprattutto nel Mezzogiorno ove più

acuta è l'esigenza di una riconversione dell'apparato distributivo.

Le operazioni creditizie perfezionate nei territori assistiti dalla Cassa per il Mezzogiorno in base alla legge 16 settembre 1960, n. 1016, sono state quasi 5.700, rappresentando il 44 per cento sul totale delle operazioni concluse nell'intero territorio; di contro, a fronte dei 140 miliardi di lire costituenti l'ammontare dei finanziamenti agevolati concessi sull'intero territorio, solo il 31 per cento, e cioè meno di 44 miliardi di lire, sono loccati al Mezzogiorno. Ciò dimostra che lo strumento creditizio non ha realizzato nel suo complesso le finalità volute dal legislatore. Infatti, proprio nel Mezzogiorno, dove la polverizzazione aziendale ora è più accentuata, il credito avrebbe dovuto essere erogato con più massicci importi per radicali ristrutturazioni aziendali e per effettivi programmi di riorganizzazione produttivistica di aziende, che avrebbero dovuto costituire un modello strutturale verso il quale pilotare il complesso delle imprese commerciali. Le molte operazioni, perfezionate per piccoli finanziamenti, lasciano invece presumere che gli interventi siano serviti più che altro a mantenere in vita aziende asfittiche, disorganizzate e dimensionalmente irrilevanti. Opportunamente, pertanto, è intervenuta a sanare queste gravi carenze la legge n. 853 del 1971 sul Mezzogiorno con l'estensione dei benefici creditizi al settore commerciale. Legge che, purtroppo, non ha ancora avuto pratico inizio di attuazione.

Queste indicazioni rivelano i seguenti difetti della normativa vigente: mancata finalizzazione dei programmi da incentivare; sommaria individuazione dei destinatari; onerosità e lentezza delle procedure di concessione; carenza di garanzie sussidiarie, che esclude l'ammissibilità ai mutui di buona parte dei destinatari; inadeguatezza degli interventi per l'attuazione di programmi produttivistici nel settore a monte del commercio al dettaglio. A mio avviso, un efficace ed organico sistema di incentivazioni creditizie in favore delle strutture distributive deve porsi in relazione alle obiettive necessità di riassorbire gradualmente il fenomeno della « polverizzazione » delle imprese al minuto mediante l'ampliamento delle dimensioni aziendali da conseguirsi attraverso la concentrazione di più negozi in un unico punto di vendita, di determinare lo sviluppo delle forme di collaborazione economica tra piccoli e medi commercianti e di favorire la costituzione od il potenziamento delle strutture ed

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1973

infrastrutture delle attività a monte del commercio al dettaglio.

A tali finalità può rispondere una legge organica, che preveda il finanziamento agevolato relativamente a: 1) le aziende commerciali esercenti l'attività di vendita al minuto o di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande; 2) le aziende commerciali che operano all'ingrosso; 3) i raggruppamenti di imprese commerciali in qualsiasi forma costituiti; 4) i centri commerciali all'ingrosso ed al minuto.

Il finanziamento - subordinato alla presentazione di programmi di investimento che diano concreto affidamento di contribuire all'aumento della produttività - deve avere per oggetto, disgiuntamente e congiuntamente: a) l'acquisto, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti all'esercizio dell'attività commerciale, ivi comprese le opere murarie necessarie all'adattamento dei locali stessi; b) l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale; c) la formazione di scorte necessarie alla realizzazione dei programmi di investimento.

Allo scopo di rendere la normativa concretamente operante nei confronti dei piccoli e medi operatori commerciali, è da superarsi lo scoglio fin qui insormontabile della prestazione di garanzie reali richieste dal sistema bancario. Appare indispensabile - in proposito - la costituzione di un fondo *ad hoc*, al fine di consentire agli istituti di credito di accordare finanziamenti anche non assistiti da garanzie reali a modeste imprese, allorché le stesse sono sane, vitali e rette da imprenditori capaci.

Le considerazioni svolte vogliono sottolineare l'urgenza di provvedere, con una nuova legge organica, ad una riqualificazione del credito mercantile per accelerare il fenomeno di adeguamento ed ammodernamento del sistema distributivo nazionale: ciò deve costituire un impegno rigoroso del Governo e dello stesso Parlamento. Ritengo tuttavia che sia, per il momento, indispensabile approvare il disegno di legge sottoposto al nostro esame, anche se limitatamente alla sua proroga, secondo l'accordo raggiunto in sede di Comitato ristretto. Le leggi vigenti sono, infatti, già scadute il 31 dicembre 1972, per cui la proroga appare urgente e necessaria se si vuole disporre dei fondi residui attualmente giacenti inutilizzati. È un provvedimento che certamente contribuirà ad evitare una pausa troppo lunga tra i regimi di cre-

dito preesistenti e le nuove proposte di razionalizzazione che il Parlamento è chiamato a rendere operanti con la maggior sollecitudine possibile. Propongo pertanto di approvare soltanto l'articolo 1 del disegno di legge modificando all'ultima riga la data con il 30 giugno 1974.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MILANI. Essendo questa la quinta volta che viene affrontata in Commissione la proroga della legge n. 1016, anche se per la prima volta in sede legislativa, non starò a ripetere le argomentazioni già svolte nelle discussioni precedenti e mi limiterò ad annunciare il voto contrario del gruppo comunista al disegno di legge al nostro esame, sia pure modificato nei termini annunciati dal relatore.

Vorrei concludere questo mio breve intervento esprimendo l'auspicio che il Comitato ristretto, presieduto dall'onorevole Fioret, si riunisca subito dopo le vacanze estive per porre mano rapidamente al progetto di legge riguardante il credito agevolato a favore dei piccoli e medi esercenti, tenendo conto delle proposte dei singoli gruppi e di quelle dei consigli regionali della Lombardia, dell'Emilia, del Veneto e della Toscana.

ALIVERTI, *Relatore*. Vorrei far presente che da parte dell'Associazione fra gli istituti regionali di medio credito è stata avanzata l'opportunità che i termini di cui alla legge n. 1016 siano ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1974 al fine di consentire la stipula dei contratti di finanziamento relativi alla domande presentate entro il 30 giugno 1974. Se la Commissione fosse d'accordo, io riterrei accettabile tale suggerimento.

MILANI. Ribadisco che il nostro gruppo è contrario ad una proroga della legge n. 1016 oltre la data concordata in Comitato ristretto che è quella del 30 giugno 1974. Nel caso in cui la Commissione ritenesse di accogliere la modifica proposta dal relatore, noi saremmo costretti a chiedere la rimessione in Assemblea del provvedimento.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

ALESI. Nel manifestare l'auspicio che si giunga in maniera seria all'esame della disciplina del credito al commercio, mi per-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1973

metto di segnalare il fatto che molti istituti di credito, davanti al fermo della propoga della legge n. 1016, non hanno accettate le domande delle aziende commerciali. Non sarebbe pertanto opportuno che il Ministero emanasse una qualche disposizione, ad esempio una circolare, che inviti gli istituti di credito a riaprire i termini di presentazione delle domande?

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Nel ringraziare la Commissione per l'accordo che è stato raggiunto in sede di Comitato ristretto, vorrei sottolineare che le somme residuali della legge n. 1016, tenuta anche presente la legge n. 853 che destina il 50 per cento di esse al centro-settentrione ed il restante 50 per cento alle zone nelle quali opera la Cassa per il Mezzogiorno, ammontano a complessivi 3.292 milioni a favore del nord e 5.830 milioni a favore del sud; in base alle domande già pervenute al Ministero entro il 28 novembre 1972, risultino spendibili: 1.174 milioni per il nord e 795 milioni per il sud, con un residuo al 31 dicembre 1972 di 1.507 milioni per il nord e di 5.035 milioni per le zone ove opera la Cassa per il Mezzogiorno.

Per quanto riguarda le somme spendibili al sud, la pratica comporta un'istruttoria più complessa in quanto si deve passare attraverso istituti di credito specializzati ed attraverso dlla Cassa per il Mezzogiorno. Di conseguenza la proroga dei termini di cui alla legge n. 1016, già consente una possibilità di spesa maggiore rispetto a quella prevista dal Ministero, e di questo il Governo è senz'altro soddisfatto. Non credo, pertanto, che l'ulteriore proroga al 31 dicembre 1974, come proposto dal relatore, comporti una grave eccezione rispetto alla provvisorietà della disciplina sancita dal disegno di legge e rispetto all'esigenza di una nuova regolamentazione del credito che il Governo ha già avvertito, tant'è vero che ha presentato un suo disegno di legge ed ha partecipato alle riunioni del Comitato ristretto. A questo proposito desidero assicurare i componenti della Commissione che, per quanto è nella responsabilità del Governo, si darà la massima collaborazione ai lavori del Comitato ristretto, al fine di giungere entro il più breve termine

possibile alla definizione di un progetto concordato.

Ribadisco, comunque, che non ritengo che il lasciare alle zone del meridione la possibilità di usufruire fino al 31 dicembre 1974 delle somme già disponibili e per le quali è già iniziata in parte l'istruttoria (come risulta da una serie di documenti che sono in grado di esibire in Commissione) tolga nulla allo spirito della decisione che la Commissione sta per adottare. A tal proposito mi rimetto, in ogni caso, alla volontà della Commissione.

Esprimo poi dei dubbi circa la possibilità, accennata dall'onorevole Alesi, di regolamentare con circolare la materia che stiamo trattando.

ALESI. Mi preoccupano le domande che sono state respinte.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei precisare che le domande non sono state respinte, ma solo sospese. Inoltre vorrei aggiungere che, mancando la proroga della legge e considerando che le domande presentate sono in numero esiguo, la somma stanziata verrà utilizzata solo in parte.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, già prorogato con le leggi 25 gennaio 1962, n. 21; 28 luglio 1962, n. 1075; 21 febbraio 1963, n. 264; 23 marzo 1964, n. 153; 6 maggio 1966, n. 308; 12 marzo 1968, n. 315; col decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito in legge con la legge 25 ottobre 1968, n. 1089; con decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1974.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire alla fine dell'articolo le parole: « 31 dicembre 1974 », con le altre: « 30 giugno 1974 ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1973

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 che con la modifica dianzi approvata risulta così formulato:

ART. 1.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, già prorogato con le leggi 25 gennaio 1962, n. 21; 28 luglio 1962, n. 1075; 21 febbraio 1963, n. 264; 23 marzo 1964, n. 153; 6 maggio 1966, n. 308; 12 marzo 1968, n. 315; col decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito in legge con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1974.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Per la corresponsione dei contributi previsti dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive integrazioni, a partire dall'anno finanziario 1973 e fino all'anno finanziario 1982, sarà stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la ulteriore somma annua di lire un miliardo.

Le somme non impiegate nei singoli anni finanziari saranno utilizzate negli anni finanziari successivi.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2

(È respinto).

Pertanto l'articolo 2 è soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

All'onere annuo di lire un miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973 si farà fronte con corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3.

(È respinto).

Pertanto anche l'articolo 3 risulta soppresso.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento al titolo del provvedimento:

Sostituire il titolo con il seguente: « Pro-
roga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine del commercio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Riduzione degli stanziamenti assegnati in favore dell'Euratom per il 1972 e assegnazione al CNEN di un corrispondente importo (1657).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riduzione degli stanziamenti assegnati in favore dell'Euratom per il 1972 e assegnazione al CNEN di un corrispondente importo ».

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgere la relazione.

ERMINERO, *Relatore*. Non credo di dover aggiungere nulla a quanto detto già nel corso dell'esame in sede referente, allorché chiedemmo l'assegnazione del provvedimento in sede legislativa. Raccomando soltanto l'immediata approvazione del disegno di legge senza modificazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MASCHIELLA. Ribadiamo le nostre posizioni, del resto già note, sul problema generale della politica nucleare e annunciamo la nostra astensione dalla votazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1973

SERVADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si richiama alle prese di posizione che furono espresse dall'allora ministro Ferri in Commissione nell'aprile scorso sugli accordi internazionali in materia di Euratom e sulle conseguenze che essi hanno circa l'attività nucleare italiana. Quindi per il Governo rimangono validi gli impegni assunti in quel momento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Al Comitato nazionale per l'energia nucleare è assegnato, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo di lire 2.800 milioni, di cui 540 milioni da destinare all'Istituto nazionale di fisica nucleare, per il proseguimento delle attività nucleari svolte dagli Enti stessi nel quadro di contratti di ricerca e di associazione con l'Euratom, scaduti il 31 dicembre 1967.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga della legge 16 dicembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio » con il nuovo titolo: « Proroga dei termini della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento

a medio termine al commercio » (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (1140):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	21
Voti contrari	11

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Aliverti, Allegri, Bastianelli, Bernardi, Biagioni, Brini, Caiazza, Calabrò, Capra, Caroli, Catanzariti, Damico, D'Angelo, Erminero, Fragone, Felici, Fibbi Giulietta, Fioret, Girardin, Ippolito, Laforgia, Macaluso, Maschiella, Matteini, Milani, Misasi, Niccoli, Sangalli, Talassi Giorgi Renata, Tocco e Zanini.

Disegno di legge: « Riduzione degli stanziamenti assegnati in favore dell'Euratom per il 1972 e assegnazione al CNEN di un corrispondente importo » (1657):

Presenti	32
Votanti	20
Maggioranza	11
Voti favorevoli	19
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno dichiarato di astenersi 12 deputati.

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Aliverti, Allegri, Bernardi, Biagioni, Caiazza, Capra, Caroli, Erminero, Fragone, Felici, Fioret, Girardin, Ippolito, Laforgia, Matteini, Misasi, Sangalli, Tocco, Zanini.

Si sono astenuti:

Bastianelli, Brini, Calabrò, Catanzariti, Damico, D'Angelo, Fibbi Giulietta, Mancuso, Maschiella, Milani, Niccoli, Talassi Giorgi Renata.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO